

Cass., civ. sez. II, del 2 marzo 2016, n. 4129

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 729 cc in relazione al disposto di cui all'articolo 360 n. 3 c.p.c. Si sostiene infatti che i giudici di appello avrebbero erroneamente applicato la norma di cui sopra affermando che il sorteggio non costituirebbe una modalità obbligatoria di attribuzione delle quote tra i conviventi, essendo invece derogabile in presenza di situazioni di apprezzabile opportunità.

Secondo il ricorrente, in presenza di porzioni diseguali in realtà si sarebbe dovuto procedere all'attribuzione di tutti i lotti, ma non anche limitare il sorteggio alle sole quote da attribuire ai tre figli del de cuius.

In alternativa, una volta ritenuto necessario procedere al sorteggio, questo avrebbe dovuto coinvolgere tutti i conviventi, ivi inclusa anche la madre, sottraendo in tal modo l'assegnazione ad un criterio rimesso alla discrezionalità del giudice.

Si aggiunge che l'ultima parte dell'articolo 729 cc prevede espressamente il ricorso all'estrazione a sorte anche per i beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali, situazione questa che ricorre nella fattispecie, atteso che nel lotto della C risulta ricompresa la quota di un terzo della cantina al piano terra, quota in comproprietà con altri conviventi.

Con il secondo motivo si deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione impugnata, in quanto non sarebbero state adeguatamente esplicitate le ragioni per condividere la scelta operata da parte del giudice di primo grado di limitare l'estrazione a sorte delle quote unicamente tra i tre fratelli, è ciò in ragione del fatto che l'estrazione a sorte costituisce il metodo normale di attribuzione delle quote, suscettibile di essere disatteso solo in presenza di valide ragioni, ragioni che non era dato ravvisare nella sola diversità delle quote tra le parti in causa.

I motivi, che appaiono suscettibili di una disamina congiunta, attesa la connessione esistente tra gli stessi, e derivante dalla premessa secondo cui vi sarebbe stata un'erronea interpretazione da parte dei giudici di merito dell'articolo 729 cc, sono infondati e devono essere rigettati.

La norma in esame, mentre al primo comma prevede effettivamente che l'estrazione a sorte delle quote costituisca il metodo normale di assegnazione delle quote eguali, nella seconda parte dispone invece che le porzioni diseguali debbano essere oggetto di attribuzione, aggiungendo, infine, nell'ultima parte che, rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali, possa comunque procedersi per estrazione a sorte.

Nella fattispecie risulta pacificamente che la quota da attribuire in favore della madre, facendo applicazione delle norme in tema di successione ab intestato, sia maggiore di quella attribuita dalla legge in favore degli altri conviventi, e che pertanto ricorra un'ipotesi di coesistenza tra una quota diseguale e di tre quote invece di eguale entità.

La soluzione alla quale sono pervenuti i giudici di merito appare del tutto conforme alla volontà del legislatore, il quale ha appunto previsto che, in presenza di quote diseguali, il metodo da seguire debba essere per queste quote, quello dell'attribuzione, non configurandosi nemmeno da un punto di vista logico, plausibile il ricorso al metodo dell'estrazione a sorte, che chiaramente presuppone che vi siano delle quote di eguale valore da sorteggiare, in quanto solo in presenza di tali presupposti l'intervento del caso appare idoneo a salvaguardare il principio di imparzialità, dovendosi presumere la sostanziale indifferenza nell'assegnazione di una delle quote (identiche nel valore) da sorteggiare.

Viceversa, in presenza di una quota o più quote diseguali, solo l'attribuzione è in grado di assicurare il principio della corrispondenza tra la quota astratta e la quota in natura, principio che non verrebbe preservato laddove, come vorrebbe il ricorrente, si procedesse ad un unico sorteggio di tutte le quote, ivi inclusa quella di maggior valore, posto che in tal caso, all'esito del sorteggio, il titolare della quota ideale di maggior valore potrebbe vedersi assegnata una quota in natura di valore non corrispondente ai diritti vantati sulla massa comune.

La correttezza dell'interpretazione dell'articolo 729 cc da parte dei giudici di merito trova poi conferma nella stessa giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 29/7/1966 n. 2117) che ha costantemente affermato che debba provvedersi direttamente all'attribuzione delle quote ai singoli coeredi, una volta rilevato che i coeredi medesimi concorrono in parti diseguali alla comunione e che la diseguaglianza delle quote non ne rende possibile l'assegnazione mediante sorteggio (conf. Cass. 2/12/1972 n. 3483).

Anche in tempi più vicini, questa Corte (cfr. Cass. 1/4/1995 n. 3846) ha affermato che, in presenza di quote diseguali, debba disporsi, proprio ai sensi dell'articolo 729 cc, l'attribuzione diretta delle relative quote in natura, senza ricorrere al sorteggio, e ciò anche laddove tale situazione venga a determinarsi in conseguenza della richiesta di alcuni condividenti di rimanere fra di loro in comunione (conf. Cass. 9/10/2007 n. 21085; Cass. 10/1/2014 n. 407), e ciò sebbene in origine tutte le quote ideali fossero di eguale entità.

Inoltre non appare conferente il richiamo compiuto dal ricorrente alla circostanza che nella quota della genitrice fosse inclusa la quota di un terzo di un bene comune, onde legittimare il ricorso all'ultima parte dell'articolo 729 cc, che per l'appunto prevede che possa procedersi al sorteggio in relazione a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali.

La norma, di cui in dottrina si denuncia una certa imprecisione terminologica, chiaramente presuppone l'ipotesi in cui nella comunione vi siano due o più beni di eguale valore e qualità, i quali costituiscano delle componenti delle quote in natura, alcune delle quali però diseguali. In tal caso, il ricorso all'estrazione a sorte permetterebbe di stabilire quale di questi beni debba essere compreso in una quota e quale invece in un'altra.

La previsione tuttavia presuppone evidentemente che si tratti di beni aventi una loro autonomia e specificazione, suscettibili quindi, una volta inseriti in una quota, di assicurare l'esercizio di un potere esclusivo da parte del titolare.

Nel caso di specie, invece, anche a voler soprassedere in ordine al mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, mancando nello stesso una compiuta indicazione della

composizione delle quote di cui al progetto approvato da parte del Tribunale, dalla lettura del controricorso emerge che nel lotto da attribuire direttamente alla C, ed in due dei lotti da sorteggiare fra i tre germani I, vi sarebbe una quota indivisa di un terzo della cantina posta al pianterreno, cantina che risulta pertanto destinata a rimanere in comunione pro indiviso fra i tre assegnatari dei lotti in esame.

È evidente pertanto che, trattandosi di quote destinate a rimanere in comunione pro indiviso, non appare in alcun modo applicabile l'ultima parte del disposto di cui all'articolo 729 cc.

L'erronea interpretazione di tale ultima previsione del codice, dovendosi invece ribadire la correttezza nella fattispecie della soluzione che esclude dal sorteggio, sulla base della stessa volontà del legislatore, la quota diseguale di spettanza della C, da altresì contezza dell'infondatezza del secondo motivo di ricorso, non apparendo in alcun modo necessario per il giudice motivare circa le ragioni per le quali si decida di limitare l'estrazione a sorte solamente per le quote da attribuire ai tre fratelli I, trattandosi di soluzione imposta dalla stessa volontà della legge.